

CAPITOLATO

OGGETTO: RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE AI FINI DELLO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO DELLE ACQUE MINERALI DA DENOMINARSI “FONTE DEL MONTE” NEI COMUNI DI RIARDO (CE) E ROCCHETTA E CROCE (CE)

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO

Oggetto del presente avviso è il conferimento della Concessione da denominarsi “*Fonte Del Monte*”, per lo sfruttamento del giacimento dell’acqua minerale, mediante coltivazione e captazione dei pozzi FM1 e FM2 ubicati nel comune di Riardo (CE) al Foglio 21 particella 204.

Coordinate geografiche (FM1): Lat. N 427998,72 – Long. E 4566835,75

Coordinate geografiche (FM2): Lat. N 427958,10 – Long. E 4566796,15

Coordinate geografiche (FMpz1): Lat. N 427983,20 – Long. E 4566915,10

L’area della concessione con le relative pertinenze minerarie ha un’estensione di ha 174,42 ricadente nei territori dei comuni di Riardo (CE) e Rocchetta e Croce (CE), ai fogli di mappa e particella così come di sotto elencati:

COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE

Foglio 1 particelle n.

5019, 5024, 145, 5018, 5023, 5030, 5031, 5032, 5033, 144, 5017, 5014, 5015, 5016, 5022, 141, 139, 138, 140, 136, 137.

Foglio 4, particelle n.

55, 35, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 80, 140, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 69, 68, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 3, 5001, 5003, 5005, 5006, 5010, 5004, 5011, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 201, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 196, 197, 27, 31, 28, 29, 198, 34, 32, 33, 40, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 51, 52, 59, 42, 56, 54, 129, 126, 125, 124, 123, 122, 81, 59, 58, 82, 57, 60, 61, 150, 151, 152, 153, 154, 169, 155, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 171, 172, 173, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 180, 179, 174, 175, 176, 194.

Foglio 6, particelle n.

45, 42, 40.

COMUNE DI RIARDO

Foglio 20 particelle n.

107, 79, 80, 81, 82, 83, 5028, 84, 85, 88, 89, 91, 5001, 5056, 5030, 92, 162.

Foglio 21 particelle n.

65, 63, 64, 62, 5101, 58, 5115, 57, 56, 54, 53, 120, 136, 192, 191, 40, 51, 144, 140, 225, 226, 139, 143, 138, 142, 137, 141, 127, 131, 126, 150, 132, 50, 121, 52, 190, 204, 205, 206, 207, 203, 202, 189, 119, 188, 187, 186, 185, 184, 48, 47, 335, 336, 41, 45, 183, 265, 306, 266, 270, 188, 47, 330, 305, 42, 43, 46, 151, 317, 316, 315, 173, 5072, 5073, 319, 320, 321, 227, 38, 5105, 341, 5028, 324, 333, 322, 323, 5103, 5104, 5029, 5030, 311, 312, 313, 314, 117, 229, 116, 5007, 5100, 5099, 5008, 5091, 5092, 5090, 5086, 5087, 5088, 5089, 182, 32, 33, 249, 235, 234, 233, 31, 181, 180, 199, 200, 30, 201, 250, 5054, 5053, 26, 27, 16, 28, 20, 22, 17, 18, 175, 174, 19, 214, 213, 146, 21, 23, 168, 5009, 35, 176, 177, 178, 223, 224, 147, 148, 149, 5095, 5096, 36, 241, 118, 253, 254, 255, 256, 237, 37, 5007, 5005, 34, 339, 44.

Foglio 22 particelle n.

5032, 36, 34, 37, 35, 370, 296, 39, 302, 303, 42, 5011, 5012, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 38, 312, 220, 49, 328, 329, 5041, 5042, 5043, 226, 199, 198, 59, 220, 295, 60, 61, 228, 229, 62, 294, 64, 259, 74, 75, 76, 287, 288, 64, 294, 329, 5063, 5062, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 227, 58, 78, 261, 262, 263, 73, 79, 201, 214, 221, 81, 82, 289, 266, 265, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 5050, 92, 93, 267, 95, 80, 96, 97, 98, 100, 77, 376, 264, 378, 45, 94, 379, 380, 260, 377.

Foglio 23 particelle n.

5003, 70, 45, 46, 193, 194, 195, 196, 197, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 184, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 184, 40, 191, 192, 36, 37, 38, 39, 34, 35, 214, 215, 190, 189, 33, 185, 30, 31, 32, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 204, 206, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 212, 213, 217, 218, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 205, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 82, 182, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 202, 203, 186, 187, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 198, 199, 183, 220, 221, 222, 201, 208, 209, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 80, 81, 114, 115.

Foglio 24 particella n. 75.

L'attuale perimetrazione dell'area di concessione potrà essere rideterminata a seguito di adeguata motivazione, incluse le opportune valutazioni idrogeologiche.

La risorsa da assegnare in concessione è l'acqua minerale naturale "Eco" in Comune di Riardo (CE) e Rocchetta e Croce (CE) che ha ottenuto, con decreto n. 4112, in data 13/05/2013, il riconoscimento del Ministero della Salute al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

La risorsa evidenzia i seguenti parametri e caratteri della miscela delle due sorgenti:

- Temperatura: 14 °C;
- PH a 14° C: 7.5;
- Anidride carbonica libera alla sorgente CO₂: 30 mg/l;
- Incolore, aspetto Limpido, Inodore, sapore gradevole.

La portata di esercizio è per ciascun pozzo FM1 e FM2 di 15 l/s, per un volume massimo complessivo di imbottigliamento pari a 99.000 l/h al netto dei volumi necessari al risciacquo pari al 10%.

ART. 2 - PERTINENZE

All'interno dell'area di concessione insistono le seguenti opere di captazione, di seguito specificate come pertinenze minerarie della concessione e costituite principalmente da:

- due pozzi denominati FM1 e FM2, e un piezometro denominato FMpz1; i boccafori dei pozzi e del piezometro sono a 144 m s.l.m;
- Impianto di eduazione, per ciascun pozzo, costituito da una pompa centrifuga di 12,7 HP installata a -40m dal boccaforo per una portata complessiva di 30 l/s, colonna di mandata in acciaio inox 3";
- misuratori di Portata, Volume, Conducibilità Elettrica e Temperatura per la raccolta informatica dei dati installati in corrispondenza del boccaforo;
- condotta di convogliamento all'impianto di imbottigliamento in acciaio inox;
- uno o più serbatoi di stoccaggio delle acque, interamente in acciaio inox, per un volume complessivo di stoccaggio di 800.000 l;
- impianto di adduzione dai serbatoi alle linee di imbottigliamento in acciaio Inox.

ART. 3 - ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE

All'assegnatario della Concessione sarà conferito il diritto di coltivare, secondo l'accezione di cui all'art. 4 della L.R. 8/2008 e s.m.i., le acque minerali emunte, nonché di utilizzarle per tutte gli usi previsti dalla Legge, salvo l'onere di acquisire tutti i pareri, atti, nulla-osta, nonché specifiche autorizzazioni in materia sanitaria, ambientale, di difesa del suolo ed urbanistica, richieste per il legittimo esercizio delle attività di utilizzo.

Il concessionario si assume totalmente il rischio di impresa, manlevando la Regione da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale che potrebbe derivare dall'esercizio dell'attività di coltivazione del giacimento.

Al Concessionario affidatario saranno dunque riconosciuti:

1. la titolarità della Concessione relativa alla sorgente di acqua minerale;
2. l'autorizzazione allo sfruttamento del giacimento per tutte le destinazioni previste dalla legge alle condizioni previste dalle norme vigenti ed in conformità alle prescrizioni del Piano di settore delle acque termali e minerali in corso di approvazione e alle ulteriori condizioni precisate nel disciplinare;
3. l'utilizzo delle pertinenze relative all'estrazione dal giacimento poste all'interno dell'area di concessione.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

1. La concessione, in conformità a quanto disposto dall'art.4 della L.R. 8/2008, avrà durata di 15 anni.
2. Alla scadenza, il rapporto concessorio non sarà automaticamente rinnovato in quanto, dovendosi rispettare i canoni di imparzialità, trasparenza e concorrenza, come dettati dall'ordinamento comunitario oltre che interno, si provvederà ad apposita procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
4. La durata della concessione è ridotta, in deroga al presente capitolato, nel caso in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di

quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con DGRC n. 633 del 15.11.2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse; in tal caso, nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario.

5. Il termine decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione.
6. Il rapporto non è rinnovabile in nessun caso e non è cedibile né in tutto né in parte, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 8/2008 e dal regolamento 10/2010 in materia di contratti di somministrazione – sub concessione – gestione unitaria.

ART. 5 ONERI CONCESSORI, OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ED ULTERIORI CONDIZIONI

a. Diritto proporzionale

A fronte del diritto di sfruttamento del bene, il titolare del provvedimento di legittimazione allo sfruttamento delle risorse contemplate dal presente Avviso è tenuto al pagamento di diritti proporzionali annui anticipati rapportati all'estensione dell'area impegnata, per le causali e nei tempi stabiliti dall'art. 36 della L.R. n. 8/2008, rubricato "Diritti proporzionali e contributi.

Tali diritti sono così determinati:

- euro 41,04 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di concessione, così come aggiornato con decreto dirigenziale n 292 del 18/05/2022 in funzione dell'Indice Istat per i prezzi al consumo.

Gli importi dei diritti proporzionali annui così determinati non possono comunque essere inferiori a euro 2.000,00 e sono corrisposti alla Regione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

I diritti proporzionali su indicati sono annualmente aggiornati in funzione dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo.

b. Contributo annuo

Il titolare della concessione è tenuto, altresì, a corrispondere un contributo annuo, ai sensi dell'art 36 della L.R. n. 8/2008. Il contributo è corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Regione Campania e al comune ove è ubicato il punto di eduazione. Il contributo annuo, tenuto conto delle finalità produttive e della opportunità di imbottigliamento e commercializzazione, è così determinato, ai sensi dell'art.36, co. 8, lett. a) della L.R. 8/2008:

- per le acque minerali naturali e di sorgente è proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata ed è pari ad 1,00 euro per metro cubo.

L'importo è ridotto del cinquanta per cento nei seguenti casi, non cumulabili fra loro:

- 1) commercializzazione su territorio extranazionale;
- 2) utilizzo del vetro per imbottigliamento. Il contributo è soppresso nel caso in cui le aziende utilizzino esclusivamente il vetro con vuoto a rendere.

Il contributo annuo base, ai sensi dell'art. 36, comma 8, per le acque minerali naturali e di sorgente è proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata ed è pari ad € 1,00 per metro cubo.

La produzione di imbottigliamento massima è stimata in 99.000 l/h.

Nell'ottica della salvaguardia e della corretta gestione della risorsa, è stata stimata cautelativamente una produzione di 28.800 l/h, modulata anche in considerazione del periodo emergenziale. Sulla base delle precedenti valutazioni, il contributo annuo (su 2.080 ore annue) è stimato **in un minimo di € 59.904,00**, corrispondenti a 59.904 metri cubi/anno, salvo riduzioni al verificarsi delle condizioni previste dall'art 36, comma 8 della L.R. e salvo variazioni nei volumi di imbottigliamento.

Per il pagamento dei canoni e delle somme compensative, il Concessionario si atterrà alle disposizioni di cui all'art. 36 L.R. n. 8/2008.

La Regione Campania si riserva di verificare sistematicamente e puntualmente l'applicazione e l'osservanza da parte dell'aggiudicatario delle clausole contenute nel presente Articolo, pena la decadenza della Concessione.

c. Obblighi del concessionario

Al concessionario sarà conferito il diritto di coltivare le acque minerali, nonché di utilizzarle per tutte le destinazioni previste dalla legge alle condizioni previste dalle norme vigenti, fatto salvo l'onere di acquisire tutti i pareri, atti, nulla-osta, nonché specifiche autorizzazioni in materia sanitaria, ambientale, di difesa del suolo ed urbanistica, richieste per il legittimo esercizio delle eventuali singole attività di utilizzo.

Il Concessionario sarà tenuto ad attuare il progetto ed il piano proposto in sede di offerta e ad adempiere altresì agli obblighi previsti dalla L.R. 8/2008, dal regolamento e dalle leggi in materia.

Dovrà, altresì:

- 1) esercitare direttamente e in modo continuativo l'attività per cui è rilasciata la concessione, secondo quanto previsto all'art. 7 della L.R. n. 8/2008;
- 2) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e installare adeguati strumenti di misurazione automatica dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta, ai sensi dell'art 34 della L.R. 8/2008;
- 3) corrispondere all'Amministrazione concedente e al Comune di Riardo, dove sono ubicati i punti di eduazione, gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui al comma 7 e 8 dell'art. 36 della L.R. 8/2008 e s.m.i. nonché le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta di cui al presente bando ed ogni altro onere previsto dal provvedimento di concessione, dalla legge o dal contratto, come aggiornato o modificato in corso di rapporto concessorio in conformità alle disposizioni di legge in materia. I diritti dovuti dal concessionario saranno adeguati ogni anno con apposito provvedimento amministrativo sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica;
- 4) corrispondere l'imposta sulle concessioni ex art. 7 e 8 della L.R. n. 1/1972;
- 5) prestare, ai sensi dell'art 4, comma 17 della L.R. 8/2008 e dell'art 31 del regolamento di attuazione, una garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa di primaria agenzia, commisurata al progetto dell'eventuale chiusura mineraria per il ripristino dello stato dei luoghi, in caso di cessazione della concessione, per un periodo pari alla durata della concessione e al tempo necessario per attuare il progetto di ripristino ambientale;
- 6) prestare, ex art. 103 D.Lgs. 50/2006, garanzia definitiva per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del Piano economico presentato in gara;

- 7) se la concessione è attribuita a soggetto diverso dal ricercatore, corrispondere, a favore di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 4, comma 6 e 7, un'indennità, avendo il ricercatore titolo preferenziale al rilascio della concessione rispetto a terzi che ne facciano richiesta. L'indennità è rapportata all'importanza della scoperta e al valore delle opere utilizzabili ed è determinata in accordo tra le parti; in caso di disaccordo, l'indennità è determinata da una commissione regionale costituita dal dirigente regionale competente, o suo delegato, da un esperto in materia idrotermominerale nominato dalla associazione di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale interessato e da un esperto in materie giuridiche nominato dall'assessore competente; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge;
- 8) indennizzare le occupazioni temporanee e gli espropri e ad eseguire i lavori necessari in tempi strettamente tecnici;
- 9) dichiarare formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi che si ritenessero danneggiati o pregiudicati dalla Concessione e dal suo esercizio. Il Concessionario è tenuto, pertanto, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria per tutta la durata della concessione;
- 10) attenersi scrupolosamente nell'esercizio a quanto espressamente previsto dalla concessione rilasciata, nonché dalla L.R. 8/2008 e dal regolamento di attuazione n. 10/2010 e più in generale al rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie inerenti alla materia;
- 11) trascrivere, a sua cura, la concessione nei registri immobiliari, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 della L.R. 8/2008;
- 12) far pervenire alla Regione Campania, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione per il rilascio della Concessione – in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2643 del Codice Civile – copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della Concessione medesima presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Napoli;
- 13) adempiere ad ogni obbligo e onere previsto dalla Convenzione per il rilascio della Concessione, nonché alle prescrizioni della L.R. 8/2008, del regolamento di attuazione n. 10/2010 e ad ogni altra prescrizione di legge in materia di acque termali;
- 14) a tutelare l'uso della risorsa idrica di cui all'art.144 D.L.n.152 del 2006 s.m.i.

ART. 6 - ACQUISIZIONE PARERI PREORDINATI ALL'AGGIUDICAZIONE E AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Conclusa la fase valutativa, la stipula della concessione è subordinata, ai sensi dell'art 33, commi 8 e 9 della L.R. n. 8/2008, alla positiva conclusione del relativo procedimento di *Valutazione di Impatto Ambientale* o di *valutazione di incidenza*, **ove dovuti**, per quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 4 della L.R. 8/2008 ed all'art.11 del Regolamento regionale 10/2010, condotta sulla base della documentazione prodotta in sede di gara.

La mancata attivazione del procedimento di *Valutazione di Impatto Ambientale* e di *valutazione di incidenza*, ove dovuto, da parte dell'aggiudicatario, con la presentazione della istanza corredata della necessaria documentazione al competente Ufficio regionale entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, comporta la decadenza della stessa concessione aggiudicata.

Attualmente la V.I.A. è un endo-procedimento ad istanza di parte per il rilascio del

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ed è disciplinato dall'Art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., che al comma 1 prevede: "Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".

Lo Staff tecnico amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania è competente all'indizione, svolgimento ed emanazione del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista nell'ambito del PAUR, ai sensi dell'Art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i..

A seguito della "Proposta di Aggiudicazione", l'Operatore economico (in seguito: Proponente) – a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla trasmissione via PEC del suddetto provvedimento, ha l'obbligo di presentare istanza all'Autorità competente per il per il rilascio del PAUR ai sensi e nelle modalità di cui al summenzionato art. 27-bis.

A conclusione dell'espletamento della procedura indicata, il provvedimento PAUR è comprensivo anche, ai sensi di Legge, dell'Aggiudicazione della Concessione. Qualora il PAUR sia a esito negativo nei confronti del Proponente, si procederà alla revoca della "Proposta di aggiudicazione", riservandosi di procedere ad una nuova proposta di aggiudicazione, se ed in quanto ritenuto conveniente, secondo l'ordine della graduatoria, qualora vi sia più di un partecipante alla procedura di gara.

Successivamente, verificati tutti requisiti di Legge e le autodichiarazioni rese, si procederà alla stipula tra l'Aggiudicatario e l'Autorità concedente, della Convenzione di rilascio della Concessione" che costituisce titolo per la coltivazione del giacimento.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE PER LE UTILIZZAZIONI

1. Sono sottoposte ad autorizzazione regionale, con le procedure previste dal regolamento di attuazione e previo parere della azienda sanitaria locale, le seguenti utilizzazioni delle acque minerali naturali:

- a. confezionamento di acque minerali naturali destinate al consumatore finale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- b. impiego di acque minerali naturali nella produzione di bibite analcoliche, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.719;
- c. estrazione di sali o di sostanze componenti od associate;
- d. miscelazione di acque minerali naturali il cui impiego è già autorizzato con quelle di nuove captazioni nell'ambito del perimetro della concessione.

2. L'efficacia dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento da parte della competente ASL, su richiesta e a spese dell'interessato, della conformità delle strutture nonché all'accertamento mediante analisi di laboratorio della igienicità del prodotto e al rispetto di ogni normativa statale e regionale vigente in materia.

3. Per quanto non espressamente previsto l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali è disciplinata dalla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, dal suo regolamento attuativo e dal decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA

L'autorizzazione sanitaria, concernente l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento e la commercializzazione dell'acqua minerale proveniente dalle sorgenti captate all'interno della

concessione mineraria, deve essere richiesta dal concessionario all'Autorità competente entro 60 (sessanta) giorni, dalla sottoscrizione del disciplinare di concessione. L'imbottigliamento dell'acqua minerale potrà avvenire solo quando il concessionario sarà in possesso di tutte le idonee certificazioni in materia igienico – sanitaria.

ART. 9 – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione cessa:
 - a. per scadenza del termine;
 - b. per rinuncia;
 - c. per decadenza;
 - d. per revoca
 - e. per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità;
 - f. alla scadenza del quinquennio, nei casi previsti dall'art. 4 (oggettiva incompatibilità del Progetto di coltivazione con il Piano di settore ovvero mancato adeguamento allo stesso);
 - g. per risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 e ss., ovvero dell'art.1456 c.c.
2. Al termine della concessione, per qualunque causa determinato, il concessionario è tenuto a consegnare alla Regione il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze.
3. Nei casi di cui al comma 1, alle eventuali ipoteche iscritte sui beni oggetto della concessione si applicano le norme del codice civile.
4. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1 è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania e nell'albo comunale del o dei comuni interessati.
5. La rinuncia alla concessione è comunicata dal concessionario, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione. Il concessionario che rinuncia alla concessione è costituito, dalla data della relativa comunicazione, custode temporaneo del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo della loro manutenzione ordinaria e dell'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità e con il divieto di coltivazione e sfruttamento del giacimento. Dalla data di adozione del provvedimento di rinuncia, il concessionario è obbligato alla restituzione del bene oggetto della concessione unitamente alle pertinenze.
6. La decadenza della concessione è dichiarata nei casi e con le modalità previste dalla L.R. n.8/2008. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i lavori eseguiti. In caso di decadenza, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità da parte della Regione, compresa la quota residua del diritto proporzionale corrisposto.
7. Il diritto proporzionale annuo sarà adeguato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al periodo intercorso.
8. L'esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e la sua inutilizzabilità sono dichiarate con provvedimento regionale, con il quale sono impartite al concessionario le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità.

ART. 10 – VIGILANZA E SANZIONI

1. Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente capitolato devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.37 della L.R. 8/2008 e può comportare, tra l'altro, la decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'art.18 della medesima L.R. 8/2008 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

2. La vigilanza sul rispetto della L.R. 8/2008, è esercitata, ai sensi dell'art.37 della stessa, dagli Uffici della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive della Regione Campania per quanto di competenza e, per i controlli igienico sanitari dall'ASL territorialmente competente.

ART. 11- FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in ordine all'applicazione ed interpretazione del presente capitolato, è competente in via esclusiva il foro di Napoli

ART. 12 - NORMA DI RINVIO E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle previsioni del disciplinare di gara e del contratto, nonché alla normativa dell'Unione, nazionale e regionale in materia di acque minerali e di beni pubblici.